

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose

Roma, 11 ottobre 2004

Prot. n. 209

### **OGGETTO: Esami per il conseguimento di patenti di guida e di certificati di abilitazione e formazione professionale da parte di candidati "fuori provincia".**

La presente circolare operativa si inserisce nell'alveo di una serie di recenti misure avviate dallo scrivente Dipartimento che se da un lato hanno il fondamentale obiettivo di garantire sempre il massimo livello di trasparenza dell'attività istituzionale, dall'altro puntano a conseguire un livello parimenti alto di tutela dell'azione amministrativa nei confronti di possibili azioni illecite che hanno come conseguenza lo scadimento dell'immagine dell'amministrazione e delle sue componenti.

A seguire si forniscono quindi le indicazioni operative per la gestione dei casi di candidati provenienti da "fuori provincia".

Il candidato deve produrre, in duplice esemplare, una istanza in carta semplice nella quale deve dichiarare che la richiesta di sostenere l'esame presso l'ufficio adito, diverso da quello della provincia di residenza, è giustificata da consistenti motivazioni di natura logistica, di lavoro, di studio etc.

L'istanza, della quale è allegato alla presente un fac-simile, deve essere rivolta al Direttore dell'Ufficio provinciale adito e deve essere sostenuta da documentazione idonea a comprovare le motivazioni addotte (copia del certificato di iscrizione universitaria, attestazione del datore di lavoro etc.).

Il direttore dell'Ufficio, od uno dei funzionari da questi eventualmente delegato per gli scopi della presente circolare, valuterà l'istanza e sulla stessa, ove ritenuta ammissibile, apporrà un visto formale di accettazione, restituendo una delle due copie all'interessato od a chi per suo conto l'avrà prodotta, archiviando la seconda copia agli atti dell'Ufficio per la conservazione per un periodo non inferiore a due anni.

Soddisfatte tali condizioni, il candidato potrà seguire l'iter degli esami senza vincoli di nessun tipo e potrà quindi, in particolare, sostenere gli esami anche presso le sedi esterne riconosciute, alla pari degli altri candidati residenti nella provincia.